



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13993 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 –
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
tra

soc. coop., rappresentata e difesa dall'avv.

Opponente

Contro
rappresentata e difesa dall'avv.

Opposta

Ragioni di fatto e di diritto

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Con decreto n. 3665/2021 provvisoriamente esecutivo, notificato il 15.10.2021, si ingiungeva alla la consegna di tutta la documentazione inerente i rapporti intercorsi tra l'odierna opponente e

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la spiegava formale opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.

Evidenziava che l'ultimo c/c intestato ad veniva chiuso in data 16.04.2019 ed estinto per passaggio a sofferenza con un saldo negativo di €7.044,76: a seguito di specifica richiesta da parte dell'opposta, la metteva a disposizione la documentazione al costo di € 420,00 così come previsto dal TUB, precisando che la documentazione non resa disponibile fosse mancante a causa della decorrenza del termine decennale di conservazione obbligatoria.

Asseriva di aver consegnato la seguente documentazione:

- per il c/c n. tutta la documentazione, ivi compresi gli e/c da partire dal 2010, ossia dal decennio antecedente la richiesta;
 - per il c/c n. tutta la documentazione, compresi gli e/c da giugno 2010 ad aprile 2019;
- per il c/c n. estinto in data 04.06.2003, non veniva consegnata alcuna documentazione, per intervenuta prescrizione decennale del termine di conservazione obbligatoria.

Avendo, quindi, consegnato tutta la documentazione in suo possesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla restituzione di quanto pagato a seguito di notifica di precetto per il pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo.

Con comparsa del 20.01.2022 si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sostenendo che la documentazione contrattuale e quella relativa agli estratti conto non soggiacesse alla disciplina di cui all'art. 119 co. 4 TUB, ma che il dies a quo per la prescrizione dovesse iniziare



a decorrere dalla data di chiusura del rapporto e, quindi, dal 16.04.2019 come dichiarato dalla stessa banca.

Chiedeva, dunque, relativamente ai tre rapporti intestati all'opposta (c/c n. c/c anticipi collegato n. e c/c n. relativo conto anticipi collegato) copia dei contratti, di apertura di c/c e delle correlate aperture di credito e negozi collegati e contratti e convenzioni o disposizioni di variazioni successive alle originarie, e documenti di sintesi e illustrativi dell'ISC; di tutte le comunicazioni di variazione; degli e/c integrali e comprensivi degli scalari dalla nascita all'estinzione di ogni rapporto, mai regolarmente ricevuti, di tutti i conti e rapporti intercorsi, a decorrere almeno da data antecedente il 18 aprile 1988 e comunque dall'apertura dei rapporti stessi tutti ad oggi, inerenti:

1. il rapporto di c/c n. già c/c n. già n. gi
2. il rapporto di c/c anticipi n. già c/c n. che ha girocontato somme al c.c. n
3. il rapporto di c/c (e anticipi) he ha girocontato somme al c.c. n

La causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281-sexies, veniva discussa e decisa come da sentenza.

Oggetto della presente controversia è il preteso diritto di parte opposta alla consegna della documentazione afferente ai rapporti di c/c stipulati con la

così come esposto nel ricorso monitorio: tutte le ulteriori questioni sollevate dall'opposta nelle sue difese e, in particolare, riferite, alla sottoscrizione in data 18.04.1988 di un contratto di finanziamento tra la medesima banca e in qualità di titolare dell'impresa artigiana sono irrilevanti non essendo quel finanziamento oggetto del procedimento monitorio.

Preliminarmente è utile rammentare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del rapporto azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.

Ciò precisato, il diritto avanzato dall'opposta costituisce diritto sostanziale autonomo, il cui riconoscimento è sganciato dal motivo per il quale il cliente richiede la documentazione.

Nella specie, pur essendo circostanza accertata e non contestata tra le parti, l'esistenza dei contratti relativi ai c/c n. e parte opponente non ha consegnato tutta la documentazione afferente i citati rapporti.

Invero, risultano versati in atti il contratto di c/c n. (all. n. 10 fasc. opposta) del 19.11.1996, contenente le condizioni contrattuali, ma verosimilmente non corrispondente al contratto originario, attesa la presenza in atti anche dell'e/c del I trimestre del 1993 relativo al citato c/c (all. n. 12 fasc. opposta); il contratto di c/c n. del 23.04.2010 (all. n. 15.1 fasc. opposta); il contratto anticipi su fattura (all. n. 15.2 fasc. opposta); gli e/c di chiusura dei due c/c citati (all. n. 7 e 8 fasc. opposta); gli e/c a partire dal 2010 (all. n. 11, 15.3 e 15.4 fasc. opposta).

Ora, relativamente alla documentazione completa inerente i contratti di c/c n. e non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca opponente, attesa la chiusura dei rapporti in data 16.04.2019, come confermato dalla stessa



Infatti, per giurisprudenza consolidata, in relazione alla consegna dei documenti contrattuali, nonché degli estratti conto e scalari, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB: la norma ha portata speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2220 c.c., non trattandosi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta, ex art. 117 TUB, la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente).

Si ritiene, pertanto, di condividere l'impostazione della giurisprudenza più recente secondo cui l'interpretazione letterale e logica della norma induce a ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto, a meno che non attenga a singole operazioni. La copia di singole operazioni, si riferisce a qualcosa di diverso dallo svolgimento del rapporto che, per definizione, reca tutte le operazioni avvenute nel rapporto banca – cliente in merito ad uno specifico contratto, come a titolo meramente esemplificativo copie di assegni tratti sul conto oppure copia degli ordini di bonifico eseguiti a singoli versamenti.

Deve, inoltre, osservarsi che gli estratti conto non sono immediatamente riconducibili alle scritture contabili: l'art. 2423 c.c. indica infatti il bilancio come l'insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e non sono contemplati anche gli estratti conto della banca.

La differenza tra e/c e scrittura contabile può essere dedotta anche dall'art. 50 TUB che, ai fini del decreto ingiuntivo, richiede una certificazione di conformità degli estratti proprio alle scritture contabili, quindi un *quid pluri* che rende conforme alle scritture un distinto documento. Che il dovere di conservazione decennale non si applichi agli estratti conto lo afferma indirettamente anche la consolidata giurisprudenza di legittimità che impone il deposito degli estratti conto sin dall'apertura del conto (a prescindere dalla sua durata), ai fini della prova, laddove la banca agisca in giudizio per l'adempimento dell'obbligo del correntista di corrispondere la somma a debito indicata nel saldo finale (Tribunale di Napoli, sez. II, sentenza del 16 giugno 2025 (*Rel. Ragozini*)).

Applicando tali principi al caso che ci occupa, stante la chiusura dei rapporti n. _____ e in data 16.04.2019 nessuna prescrizione può dirsi maturata.

Deve, però, precisarsi che quanto al c/c n. _____ è in atti il contratto che riporta tutte le condizioni contrattuali ed è regolarmente sottoscritto da _____, mentre, invece, al c/c n. _____ la banca ne ha dichiarato la chiusura in data 04.06.2003, circostanza questa non specificamente contestata da parte opposta, pertanto dovrà, sul punto, considerarsi intervenuta la prescrizione, atteso il decorso dei dieci anni.

Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione risulta in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla consegna della documentazione mancante.

Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, valore indeterminabile, complessità bassa e compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento per quanto di ragione.

Le spese vengono liquidate secondo i valori minimi, attesa la natura esclusivamente documentale della controversia e la ridotta attività istruttoria espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 3665/2021 notificato il 15.10.2021, così provvede:

1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3665/2021;



2. CONDANNA la Credito Cooperativi soc. coop.
a consegnare a tutta la documentazione mancante, relativa ai rapporti di c/c n.
e

3. CONDANNA la Credito Cooperativi soc. coop.
al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida per l'intero in €
3.809,00, ponendo a carico della soccombente il pagamento della somma di € 2.314,2,00,
oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del
procuratore dichiaratosi anticipatario, e compensando tra le parti nella misura di un terzo le
predette spese.

Bari, 08/10/2026

Il Giudice
Assunta Napoliello

